

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DENOMINATI "CASE PARCHEGGIO" E PER TUTTI GLI ALTRI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE, NON DI E.R.P. - AD ESCLUSIONE DELLA RESIDENZA ASSERVITA PER ANZIANI SITA IN VIA LAMBOGLIA, 13BIS - CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE VENTIMIGLIA.

IL COMUNE DI VENTIMIGLIA

[Richiesta di casa parcheggio \(modulo da compilare\)](#)

visto lo Statuto dell'Ente

EMANA

il seguente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica denominati "CASE PARCHEGGIO" e per tutti gli altri alloggi di proprietà comunale, non di E.R.P., gestiti dall'A.R.T.E. per conto del Comune di Ventimiglia in forza della convenzione stipulata in data 03/04/02 - ad esclusione della residenza asservita per anziani sita in Via Lamboglia, 13bis -;

A) UBICAZIONE DEGLI ALLOGGI

Comune di Ventimiglia

B) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

B.1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi sono i seguenti:

- Essere cittadino Italiano. E' ammesso anche:
- il cittadino straniero appartenente ad uno Stato che riconosca, in condizione di reciprocità, il diritto a tale assegnazione;
- i cittadini di stati membri dell'Unione Europea che risiedono in Italia, vi svolgono attività di lavoro subordinato ed abbiano gli altri requisiti previsti dal bando;
- i cittadini stranieri in regola con il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modifiche nella Legge 28 febbraio 1990, n. 39.

B.2. Avere residenza anagrafica nel Comune di Ventimiglia, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare la propria attività lavorativa in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero o di profughi;

B.3. Non avere la titolarità, nei territori dei Comuni compresi nell'ambito territoriale, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio abitabile.

B.4. Non avere la titolarità di diritti di cui al precedente punto B.3 su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale.

B.5. Non avere ottenuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di alloggi realizzati con contributi pubblici o non avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione od il recupero di alloggi in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici; tali requisiti non si applicano qualora l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

C) CONDIZIONI OGGETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE.

C.1. Il nucleo familiare deve aver rilasciato l'alloggio di abitazione a seguito di sfratto o ordinanza di sgombero per tutela della salute o della incolumità pubblica, ovvero il nucleo familiare deve abitare in alloggio inidoneo (ai sensi del bando regionale tipo, lettera C.2.2.1.1).

C.2. Il limite di reddito per l'ammissione alle case parcheggio e per la permanenza all'interno delle stesse sono quelli previsti per gli alloggi di E.R.P. Alla posizione di lavoratore dipendente o autonomo è equiparata quella di disoccupato iscritto alla lista di collocamento e pensionato.

C.3. La presenza di anziani ultrasessantacinquenni, di portatori di handicap o di minori dà diritto di precedenza nell'assegnazione.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda e permanere al momento dell'assegnazione.

Il periodo massimo di permanenza nell'alloggio è di anni due, fatte salve le eccezioni riferibili a famiglie cui permangano problematiche relative al reddito, alla presenza di ultrasessantacinquenni, di portatori di handicap o di minori.

D) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

D.1. Modulo standard - Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici competenti (A.R.T.E.)

D.2. Contestualmente alla domanda devono essere effettuate:

- l'autocertificazione del richiedente, disciplinata dal D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di cui al punto **B** e quelle degli altri componenti del nucleo familiare, se maggiorenni;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso di condizioni di cui al punto **C**.

Alla domanda deve essere allegata:

- la documentazione relativa al reddito del nucleo familiare così come indicato al punto **B**. In particolare dovranno essere prodotte le dichiarazioni dei redditi o i certificati relativi ai redditi non dichiarabili, di tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa.

E) MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

E.1. L'A.R.T.E. assegna gli alloggi, secondo l'ordine di presentazione delle domande, dando priorità nei casi individuati al punto C del presente regolamento.

Non verranno prese in considerazione le domande giacenti da oltre due anni se non espressamente rinnovate dal richiedente.

L'avvenuta assegnazione sarà comunicata, a cura dell'A.R.T.E., agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno, l'ora ed il luogo per l'assegnazione degli alloggi.

E.2. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell'A.R.T.E. nel giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

E.3. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro dieci giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata.

F) MOBILITÀ DELL'UTENZA

F.1. Non è prevista mobilità dell'utenza per le case parcheggio, tra gli alloggi stessi possono intervenire cambi di alloggio esclusivamente nei casi di sottoutilizzo e di incompatibilità con gli altri inquilini.

G) AUTOGESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI E DEGLI SPAZI COMUNI

G.1. Gli Enti gestori affidano in autogestione all'utenza i servizi accessori e gli spazi comuni secondo le modalità disciplinate dall'art. 24 della L.R. n. 10/1994 - applicabile per analogia - e dall'atto convenzionale di locazione. La morosità verso l'autogestione è considerata a tutti gli effetti inadempienza agli obblighi derivanti dall'atto convenzionale di locazione e comporta la pronuncia di decadenza dell'assegnazione.

H) ANNULLAMENTO, DECADENZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

H.1. ANNULLAMENTO

L'assegnazione è annullata dall'A.R.T.E. per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa ovvero quando fu ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

H.2. DECADENZA

L'A.R.T.E. pronuncia la decadenza dall'assegnazione nei casi previsti dalla L.R. 10/94, ove applicabile per analogia anche alle case parcheggio, ed in particolare qualora l'assegnatario :

- . abbia ceduto in tutto od in parte l'alloggio assegnatogli ;
- . non abiti stabilmente nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso ;
- . abbia adibito l'alloggio ad attività illecite ;
- . abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione ;
- . fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione ;
- . sia moroso per un periodo superiore a due mesi ; la morosità può essere sanata entro 30 giorni dalla messa in mora, per non più di una volta nel corso dell'anno. Non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato di disoccupazione o a grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà accertata dall'ente gestore ad effettuare il regolare pagamento del canone convenzionato di locazione.

Tale impossibilità o gravi difficoltà non possono comunque valere per più di due anni ;

- . apporti modificazioni non autorizzate dall'ente gestore all'alloggio, ai locali accessori o agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o distacchi di uso comune, ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista ;
- . mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato.

Tutti gli atti che pronunciano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo.

H.3 SANZIONI

H.3.1 In caso di dichiarazioni false, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/00 il dichiarante non può presentare istanza nei successivi due anni.

H.3.2 Nei confronti degli assegnatari morosi l'ente gestore ingiunge il pagamento di una somma pari ai canoni non riscossi, comprensivi delle quote di spese dovute, aumentata dell'interesse legale maggiorato di tre punti a titolo di interessi e danni e provvede, ove necessario, alla riscossione coattiva.

Si applicano, inoltre, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 30 della L.R. 10/94, ove applicabile per analogia anche alle case parcheggio.

Gli assegnatari di alloggio hanno l'obbligo di fornire all'ente gestore i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/93.

Agli assegnatari inadempienti, fatti salvi in ogni caso gli ulteriori provvedimenti di legge, verrà applicato il canone previsto dal comma 5 dello stesso articolo 3 L.R. 13/93. Trascorsi tre anni di non motivato invio dei dati richiesti viene pronunciata la decadenza dell'assegnazione.

[Richiesta di casa parcheggio \(modulo da compilare\)](#)